



IMPOSTA DI
BOLLO ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE
AUTORIZZAZIONE
AG. ENTRATE DI
PISA NR.27304
DEL 7/06/2016

UNIVERSITÀ DI PISA

Dipartimento di Farmacia

CONVENZIONE PER TIROCINI PRATICI VALUTATIVI

DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARI

AI SENSI DELLA LEGGE 24/06/1997, N° 196 (Art. 18)

E DEL D.I. 25/03/1998, N° 142

La presente convenzione regola i rapporti tra:

Il DIPARTIMENTO DI FARMACIA dell'UNIVERSITÀ DI PISA (C.F. 80003670504 - Lungarno Pacinotti 43) – (Via Bonanno, n. 6 - 56121 Pisa) nella persona del Direttore, Prof.ssa Maria Letizia Trincavelli, nata a Pontedera (PI) il 24/08/1969;

e

La FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI DELLA LOMBARDIA (C.F.: 97020700155 – Viale Piceno 18 – 20214 Milano), nella persona del legale rappresentante Dr. Andrea Mandelli nato a Monza (MB) il 11/08/1962

concernenti i tirocini formativi e di orientamento curriculari, d'ora in avanti denominati "tirocini", svolti da studenti dei corsi di laurea magistrali a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale - classe LM-13.

premesso

che l'art. 27 del D.P.R. 382/80 prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati *al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;*

che l'art. 8 comma 1 della Legge 341/90 prevede: *"per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni";*

che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 16 marzo 2007 recante *"Determinazione delle classi di laurea magistrale"*, prevede la LM-13 Classe delle lauree magistrali in Farmacia e farmacia industriale nella Tabella delle classi di laurea magistrale;

che l'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante *“Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”* prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 abilita all'esercizio della professione di farmacista e l'articolo 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante *“Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”* prevede *gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione;*

che l'articolo 2, comma 1, del Decreto interministeriale del 5 luglio 2022 n. 651 recante *“Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista – Classe LM-13” (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163)* prevede che *il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;* e l'articolo 2, comma 2, dello stesso Decreto interministeriale prevede che *sulla base di quanto previsto dall'articolo 44, comma 2, lett. b), della direttiva 2005/36/CE, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 comprendono un periodo di sei mesi, anche non continuativi, di tirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico e/o una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali posti sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico. L'attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari (di seguito, CFU);*

che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2022, n. 1147, definisce, *ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, l'ordinamento della classe del corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Farmacia e farmacia industriale”, a modifica della LM-13 Classe delle lauree magistrali in FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE contenuta nella tabella allegata al decreto ministeriale 16 marzo 2007 di determinazione delle classi di laurea magistrale, come modificata dal decreto interministeriale 5 luglio 2022, n. 651;*

che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Decreto interministeriale del 5 luglio 2022 n. 651 è stato stipulato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), sentiti in Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle Scienze del Farmaco, il Protocollo in materia di Tirocinio curriculare Pratico-Valutativo (TPV);

costatato

che il Dipartimento di Farmacia intende offrire il tirocinio pratico-valutativo richiesto agli studenti dei Corsi di Laurea magistrale (Classe LM-13.) in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche previsto dalla legge 163/2021 in accordo con la normativa comunitaria e nazionale vigente (*Direttiva CEE 2005/36/CE e successive modifiche*);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità e contenuti

Il Dipartimento di Farmacia dell'Università di Pisa, per lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo (TPV), di durata semestrale, volto a fornire a studenti in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione alla prova pratica-

valutativa (PPV) ai fini di conseguire la laurea abilitante all'esercizio della professione di farmacista, si avvale della collaborazione della Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia, secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente Convenzione.

Le modalità di accesso saranno oggetto di una reciproca consultazione nel rispetto del Protocollo del tirocinio pratico-valutativo, allegato alla presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante, nonché dalle vigenti disposizioni universitarie in materia.

Le Farmacie della Regione Lombardia che aderiranno alla presente Convenzione e il cui nominativo sarà pubblicato sul sito web dei singoli ordini dei farmacisti e che intendono offrirsi per lo svolgimento del Tirocinio Pratico-Valutativo, metteranno a disposizione del Dipartimento le proprie strutture per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo degli studenti dei Corsi di Laurea magistrale abilitante della classe LM-13.

L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale della Farmacia ospitante con compiti di illustrazione e di formazione.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Le attività pratiche verranno svolte nelle farmacie aderenti, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia. L'attività svolta nell'ambito del tirocinio non costituisce premessa per un rapporto di lavoro fra il tirocinante e la farmacia ospitante né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

Art. 3 – Durata e sostenibilità

L'attività di tirocinio ha una durata non inferiore a sei mesi per non più di 40 ore/settimana. La presenza in farmacia si articola durante i giorni in cui la farmacia presta servizio, escluso l'orario notturno.

Il titolare/direttore tecnico della Farmacia designa per ogni tirocinante, tra il proprio personale abilitato alla professione di farmacista e iscritto all'Ordine professionale da almeno due anni, il responsabile delle attività di tirocinio (tutor professionale). Il tutor professionale ha il compito di seguire lo studente per tutta la durata del tirocinio e deve essere presente.

Il numero di tirocinanti accolti dalla Farmacia dovrà rispettare il quorum di un tirocinante per ogni farmacista tutor.

Il tutor professionale è tenuto a compilare il questionario di valutazione dell'esperienza di tirocinio predisposto dall'Università.

Art. 4 - Assicurazioni, Doveri del tirocinante e Tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro

L'Università di Pisa garantisce che i frequentanti il tirocinio pratico-valutativo siano coperti da polizza di assicurazione per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

Compete alla farmacia ospitante la copertura assicurativa del personale dipendente dalla struttura stessa, nonché dei locali e delle infrastrutture messi a disposizione per l'attività di tirocinio pratico-valutativo.

L'Università provvede alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei propri studenti, conformemente all'art. 37 del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Nel rispetto degli obblighi di formazione e informazione, la farmacia ospitante fornisce ai tirocinanti una formazione integrativa sui rischi connessi allo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo nelle proprie strutture, sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle specifiche attività di tirocinio e, qualora l'attività preveda l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI), un adeguato addestramento inteso a garantire il corretto utilizzo.

Il Soggetto ospitante fornisce al tirocinante, ove necessario, i dispositivi di protezione individuale (DPI).

Art. 5 – Crediti formativi dei tutor professionali

Ai sensi di quanto deliberato con determinazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 06.12.2018, si specifica che il farmacista che segue lo studente nel tirocinio pratico-valutativo nella qualità di tutor, matura il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività. L'Università si impegna a fornire all'Ordine provinciale l'elenco dei tirocini regolarmente conclusi presso le Farmacie di propria afferenza, con indicazione del nominativo del tutor della Farmacia. Sulla base di tale elenco l'Ordine provinciale dei Farmacisti provvederà a disporre l'attestazione dei crediti formativi acquisiti in qualità di tutor.

Art. 6 - Disciplina

L'Ordine dei Farmacisti si impegna a svolgere le funzioni e gli atti che gli vengono attribuiti dalla normativa vigente. L'Ordine valuterà sotto il profilo disciplinare ogni fatto, coinvolgente propri iscritti, in contrasto con la normativa vigente e dei quali l'Università vorrà informare l'Ordine stesso.

Art. 7 - Proprietà intellettuale

La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il tirocinante e il Soggetto ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate del Soggetto ospitante.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio pratico-valutativo devono essere concordate con la farmacia ospitante.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e a tutti gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD” e del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, le Parti dichiarano di essere Titolari autonomi per il trattamento dei dati effettuato per la stipula della presente convenzione e per tutti gli adempimenti consequenziali. I dati forniti dalle Parti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, par. 1, RGPD. Gli interessati potranno inoltre esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.

Per quanto riguarda i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio, gli Ordini della Federazione dei Farmacisti della Lombardia, le farmacie ospitanti che aderiscono a questa convenzione e l'Università di Pisa, ciascuno per quanto di propria competenza, si impegnano a disciplinare, nei singoli atti attuativi della presente convenzione, gli adempimenti e i rispettivi ambiti di responsabilità derivanti dalla normativa vigente in materia di protezione dati, compresa l'adozione di adeguate misure di sicurezza - sia tecniche sia organizzative - e la somministrazione delle informative ex artt. 13 e 14 GDPR.

Art. 9 - Foro

Le Parti contraenti della presente Convenzione accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attività costituente l'oggetto della presente Convenzione e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti faranno ricorso al Foro di Pisa.

Art. 10 - Durata, rinnovo e recesso

La presente convenzione entra in vigore con la data della sua stipula ed ha durata quinquennale con possibilità di proroga per ulteriori periodi di pari durata, sulla base di un accordo scritto (scambio di lettere, anche via PEC). Il mancato invio, entro 60 gg dalla scadenza dell'atto originario, di comunicazione scritta di accettazione della proroga, costituirà giusta causa di recesso per la controparte.

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima tramite PEC. Eventuali tirocini in corso al momento di un eventuale recesso, devono comunque essere portati a termine. Si dà atto che per l'attivazione della presente convenzione non conseguirà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell'altro.

Art. 11 - Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente Convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale che le Parti, sottoscrivendolo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 27304/2016 del 07/06/2016 ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa Parte I, provvederà a versare all'erario l'intero importo. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II annessa del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Art.12 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione le parti rinviando a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

DIPARTIMENTO DI FARMACIA

Prof.ssa Maria Letizia Trincavelli

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI

FARMACISTI DELLA LOMBARDIA

Dott. Andrea Mandelli



ANDREA MANDELLI
16.07.2024 14:25:52
GMT+00:00

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse